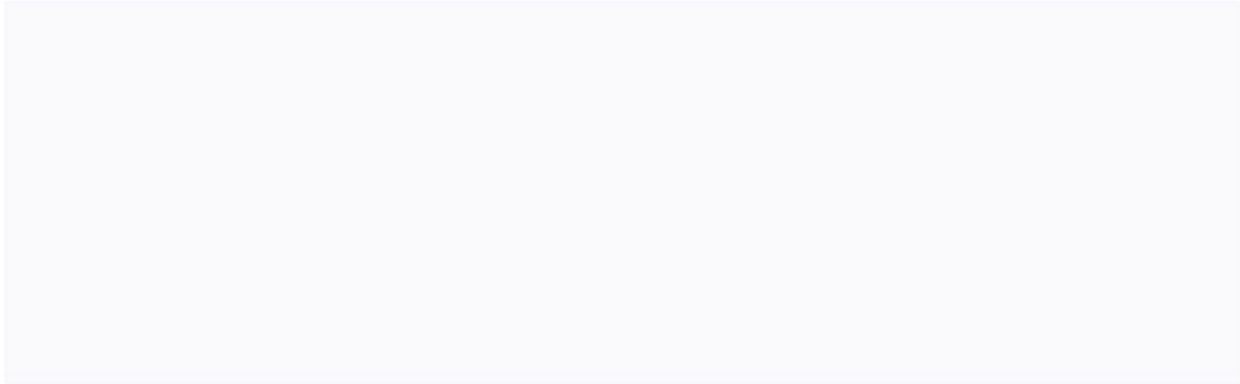




**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

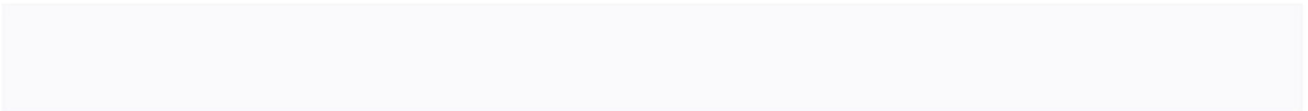
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:



ha pronunciato la seguente

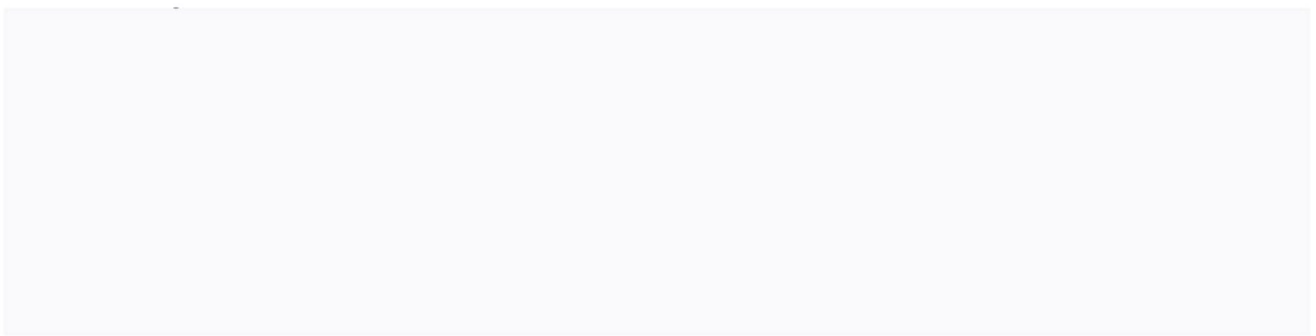
**SENTENZA**

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 12 del Registro Generale dell'anno 2024, proposta da:



*ricorrente*

**contro**



*resistenti*

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di SMAT S.p.a. e di ATO 3 Torinese;

Relatore, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024, il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:



**FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso in trattazione, Giulia Teresa Guidobono Cavalchini Garofoli chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. e dal Comune di Carignano sull'atto di diffida della ricorrente datato 18 luglio 2023, la condanna delle amministrazioni intimare a pronunciarsi entro il termine giudiziale assegnato e la nomina di un commissario *ad acta*.

La ricorrente espone di essere proprietaria di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Carignano, Frazione Brillante, oggetto di un decreto di esproprio da parte della SMAT s.p.a. (decreto n. 26/2017), con conseguente realizzazione di una centralina di pompaggio delle acque e una tubatura interrata. Il decreto di esproprio, in accoglimento dell'impugnazione della Guidobono, veniva annullato dal T.a.r. per il Piemonte con sentenza n. 36 del 2020, per violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto il decreto era stato adottato oltre il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità.

Con atto del 18 luglio 2023 la ricorrente ha diffidato le amministrazioni:

- a restituire le aree oggetto di occupazione, previa loro riduzione in pristino mediante l'eliminazione delle opere ivi indebitamente realizzate (ovvero della centralina di pompaggio presso il mappale 220 del Fg. 76 e delle tubature interrate presso il mappale 219 del Fg. 76), nonché a risarcire i danni subiti per l'indisponibilità dei terreni per tutta la durata dell'occupazione illegittima, sino alla restituzione effettiva, per la somma non inferiore a € 8.739,00;

- in alternativa, ad acquisire le aree illegittimamente occupate mediante la procedura *ex art. 42-bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, e segnatamente l'area ove insiste la stazione di sollevamento, l'area contigua compresa fra la stazione e il fosso demaniale (parte del mappale 219), quantificabile in circa 38 mq, e a costituire apposita servitù per quanto riguarda le porzioni interessate dalla collocazione di tubazioni (collettore fognario in pressione), quantificabili nella superficie di almeno 600 mq.

2. All'inerzia delle amministrazioni ha fatto seguito la proposizione del ricorso al T.a.r. per il Piemonte, ai sensi dell'art. 117 del codice del processo amministrativo, con il quale la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione e la sua conseguente condanna a provvedere. Con sentenza n. 170 del 2024 il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che nel caso di specie il giudice fornito di giurisdizione fosse da individuare nel Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di legittimità.

3. Il processo è stato riassunto con il ricorso in epigrafe, con il quale la ricorrente ha riproposto le domande essenzialmente incentrate sulla violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, perché le amministrazioni non avrebbero concluso i procedimenti amministrativi relativi alla restituzione dei terreni occupati senza titolo (a seguito dell'annullamento giurisdizionale del decreto di esproprio),



oltre al ripristino e al risarcimento dei danni, o – in alternativa - alla acquisizione delle aree ai sensi del citato art. 42-*bis*.

La ricorrente, pertanto, insiste per la condanna delle amministrazioni intimare a provvedere, entro un idoneo termine, in ordine all'acquisizione dei beni di cui trattasi *ex art. 42 bis* del d.P.R. n. 327 del 2001, oppure manifestando l'intento di non procedere a tale acquisizione e restando così assoggettate agli obblighi restitutori e risarcitori. Chiede, altresì, la nomina di un commissario *ad acta* che, nell'ipotesi di perdurante inadempienza, si sostituisca all'amministrazione competente per l'adozione dei provvedimenti di cui trattasi.

4. Resiste in giudizio l'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese", sottolineando come le opere realizzate sui terreni della ricorrente sarebbero state previste nel Piano degli investimenti di ATO 3 del triennio 2005-2007, approvato nel 2007.

4.1. Ad esse si dovrebbe applicare pertanto la disciplina regionale vigente prima del 2009 in base alla quale:

- ATO3 definiva i progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato, ricompresi nel Piano degli Interventi e nel relativo Programma degli Investimenti di competenza, che il gestore del servizio (nel caso di specie la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT, individuata con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 13 dicembre 2007, n. 296, con affidamento del servizio *in house providing*), avrebbe dovuto realizzare;

- i progetti erano approvati dalla Regione Piemonte e, per quanto di competenza, dagli enti locali interessati (nel caso di specie dal Comune di Carignano); qualora l'opera interessasse aree private, al Comune spettava la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e la titolarità dei poteri espropriativi;

- in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 327 del 2001, l'ente locale poteva delegare poteri espropriativi a SMAT;

- secondo la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, stipulata il 20 ottobre 2004 tra l'ATO3 e la SMAT, "*la proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Piano d'Ambito*" era "*dall'origine, degli Enti Locali dell'ATO3*" (si cita l'art. 32 della predetta convenzione).

4.2. Da quanto osservato, l'ATO 3 fa discendere l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, sia per il proprio difetto di legittimazione passiva, sia perché – sotto il profilo dell'obbligo di provvedere *ex art. 2* della legge n. 241 del 1990 – l'Autorità d'Ambito Torinese non sarebbe mai stata titolare dei poteri espropriativi, di competenza invece del Comune di Carignano, che a sua volta li avrebbe delegati a SMAT.

4.3. La domanda della ricorrente sarebbe inammissibile, inoltre, specificamente, perché l'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001 (prevedendo che *«l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o*



dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile [...]» non prescriverebbe alcun obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, configurando una mera facoltà, nemmeno procedimentalizzata, secondo precise scansioni temporali e termini.

4.4. Infine, il ricorso in riassunzione sarebbe inammissibile nella parte in cui le domande sono rivolte anche nei confronti di ATO 3 Torinese, per la violazione dell'art. 11 del codice del processo amministrativo il quale dispone che in caso di riassunzione avanti al giudice competente, *«ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione»*. Il giudizio prosegue avanti al giudice dotato di giurisdizione così come era stato radicato avanti a quello privo di giurisdizione. La riassunzione della causa non comporterebbe, infatti, la costituzione di un nuovo rapporto processuale, ma lo spostamento e la prosecuzione di quell'originario; pertanto, non sarebbe ammissibile un'estensione del contraddittorio, per la prima volta, davanti al giudice della riassunzione, al soggetto non chiamato in giudizio avanti al primo giudice. Ciò che invece sarebbe avvenuto nel caso di specie nei confronti di ATO 3, non evocata nel primo giudizio davanti al T.a.r. per il Piemonte.

4.5. Nel merito conclude per il rigetto del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio anche la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per le ragioni già illustrate sopra e concludendo, nel merito, per il rigetto.

6. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare occorre esaminare le questioni preliminari di rito sollevata dalle amministrazioni resistenti.

7.1. Quanto alla eccepita inammissibilità del ricorso in riassunzione per la violazione dell'art. 11 del codice del processo amministrativo, essa va respinta.

La questione muove dalla premessa che – nel caso in cui il giudice presso il quale sia stato inizialmente incardinato il giudizio abbia declinato la giurisdizione – la trasposizione del giudizio innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione, sia che venga attuata mediante l'atto di riassunzione o mediante la riproposizione del ricorso, implica comunque l'unicità del giudizio o del rapporto processuale iniziato davanti al giudice privo di giurisdizione, in particolare quando la giurisdizione presso la quale prosegue il giudizio presenti le medesime caratteristiche della prima – ipotesi che ricorre proprio nel caso di passaggio dalla giurisdizione amministrativa ordinaria alla giurisdizione amministrativa speciale del TSAP di cui all'art. 143 del regio decreto n. 1775 del 1933.

7.2. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, in diverse occasioni, concluso nel senso che



la differenza tra riassunzione e riproposizione si misura in relazione alle caratteristiche del giudizio *ad quem*, ma con riguardo esclusivo al contenuto della domanda che – in relazione al tipo di processo che si svolge innanzi al giudice indicato quale dotato di giurisdizione – potrà o dovrà essere adattata per la diversità di rito e di poteri delle due giurisdizioni (cfr. Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 gennaio 2019, n. 573, che espressamente richiama il costante orientamento della Corte di cassazione secondo cui «l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del "petitum", mentre, se il giudizio prosegue verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c» (così Cass. S.U., ord. 15 dicembre 2016, n. 25837); e il corollario per cui, sia che il giudizio prosegue con atto di riassunzione sia che prosegue mediante riproposizione, «l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso "petitum" ed alla diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla "translatio", ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice "ad quem" (così Cass. sez. lav., 22 luglio 2016, n. 15223).

7.3. La ricostruzione di cui al punto precedente non è condivisibile.

Aderendo all'orientamento delle sezioni unite della Cassazione (cfr. sezioni unite civili, 26 ottobre 2018, n. 27163, in specie ai punti da 6 a 11 della parte in diritto), emerso in una controversia nella quale davanti al TSAP era stato riproposto il giudizio declinato dal T.a.r. per ragioni di giurisdizione, va infatti valorizzato il rapporto di specialità intercorrente tra l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e l'art. 11 del codice del processo amministrativo con riferimento, da un lato, all'uso indistinto, nell'art. 59, dei riferimenti alla riassunzione o alla riproposizione o alla prosecuzione del giudizio, quale atto idoneo a trasporre il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione e, dall'altro lato, nell'art. 11 c.p.a., al riferimento esclusivo alla riproposizione quale meccanismo per la *translatio*.

La scelta consapevole del legislatore del codice del processo amministrativo, di escludere ogni



riferimento testuale alla riassunzione e di parlare solo di riproposizione (come si evince dalla relazione al codice e dal fatto che anche in sede di decreti correttivi non sono state accolte le proposte di modificare il testo dell'art. 11 sostituendo la «riproposizione» del ricorso con la sua «riassunzione») è indice che il giudizio riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. costituisce un nuovo giudizio, pur ribadendo che *«quando si declini la giurisdizione occorre la riassunzione qualora il giudizio dinanzi al giudice ad quem abbia le stesse caratteristiche di quello davanti al giudice a quo, laddove è necessaria la riproposizione della domanda, che consente l'emendatio di quella originariamente proposta, quando si tratti di passare da un giudizio di tipo prevalentemente impugnatorio a uno esclusivamente cognitivo o viceversa (Cass., sez. un., 21 aprile 2011, n. 9130; sez. un., ord. 15 dicembre 2016, n. 25837; in termini, anche 22 luglio 2016, n. 15223). Con l'occasione, si è definita la riproposizione (in particolare, da parte di Cass. n. 9130/11) come un atto “volto a versare nel nuovo procedimento il contenuto dell'atto originante il vecchio”».*

7.4. Nuovo giudizio in cui – salva la norma sulla salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, regola fondamentale applicabile in tutte le ipotesi di trasposizione o di *translatio* (art. 59 del decreto-legge n. 69 del 2009) – non solo si applicano le norme di contenuto e di forma previste per il processo innanzi al giudice munito di giurisdizione ma, per quel che rileva nel caso di specie, deve anche escludersi la rilevanza della eventuale mancata evocazione, nel giudizio *a quo*, di una delle parti alla quale, nel nuovo giudizio, sia stato correttamente notificato il ricorso (in tal senso, espressamente, la richiamata pronuncia delle sezioni unite).

7.5. Applicando al caso di specie i principi enunciati ne consegue che l'estensione del contraddittorio all'ATO 3 Torinese, pur se effettuata solo in vista del giudizio riproposto davanti a questo Tribunale Superiore, non comporta la inammissibilità del ricorso.

7.6. Va respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni intime, fondata sull'argomento che un obbligo di provvedere non sussisterebbe data la natura ampiamente discrezionale del potere di acquisizione sanante disciplinato dal citato art. 42-bis, che non configurerebbe un obbligo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Secondo giurisprudenza consolidata e ormai pacifica, l'art. 2 *cit.* delinea una fattispecie di carattere generale applicabile in linea di principi a tutti i procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa d'ufficio che ad istanza di parte, e sia che abbiano per oggetto l'esercizio di poteri amministrativi discrezionali o vincolati (in termini si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, 13 novembre 2024, n. 9120, che con riferimento alla occupazione *sine titolo* di beni immobili in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, sottolinea come una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 31, comma 2, c.p.a., induca a ritenere non ragionevole la previsione di una decadenza dal diritto di azione per decorso del termine annuale di



cui all'art. 31, comma 2, c.p.a. limitata ai procedimenti d'ufficio, concludendo nel senso che le due tipologie di procedimenti [d'ufficio e ad iniziativa di parte], differenziandosi per la sola fase di impulso, pongono una medesima esigenza di tutela del cittadino di fronte ai pubblici poteri, esigenza che risulta persino rafforzata nei casi di procedimenti officiosi finalizzati a porre rimedio a condotte illecite dell'amministrazione).

Inoltre non è superfluo osservare che l'art. 117, comma 1, del c.p.a., esclude in termini generali (ossia con riferimento sia ai procedimenti relativi all'esercizio di poteri discrezionali che a quelli concernenti poteri vincolati) la necessità di una diffida prima della notificazione del ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione, sicché è del tutto irrilevante l'argomento sollevato da SMAT circa l'omessa richiesta, da parte della ricorrente, di avviare il procedimento di acquisizione sanante.

7.7. Le ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dalle parti, relative alla loro legittimazione passiva, si intrecciano in realtà con il merito del giudizio, ossia con l'individuazione del soggetto tenuto ad esprimersi sull'impiego dello strumento previsto dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e a rendere la valutazione circa l'adozione o meno del provvedimento contemplato dalla norma; o, in alternativa, disporre la restituzione del bene al privato, previa remissione in pristino (nell'ipotesi in cui l'ente preposto alla adozione del provvedimento ex art. 42 bis non ritenga di emettere il provvedimento acquisitivo), oltre al risarcimento per l'illegittima occupazione.

8. Secondo la norma di cui all'art. 42-bis, l'unico soggetto competente a disporre che il «bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico» sia acquisito al suo patrimonio indisponibile (e – nel contempo - sia corrisposto al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale), è l'autorità che utilizza il bene.

Nel caso di specie, le opere realizzate sul terreno del privato ricorrente sono attualmente destinate allo svolgimento del servizio idrico integrato gestito da SMAT s.p.a. (quale società *in house* dell'ATO 3 Torinese, che pertanto va individuata quale autorità cui fa capo il potere amministrativo discrezionale delineato dall'art. 42-bis, per la qualità di soggetto utilizzatore del bene immobile (circostanza pacifica perché sostanzialmente ammessa dalla stessa SMAT, che – secondo quanto riferito nella memoria – ha provveduto anche ad inviare alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione coattiva dell'area). Il riferimento normativo alla utilizzazione del bene immobile (e non quindi ad altri criteri quali il titolo giuridico che giustifica l'utilizzazione o la disponibilità del bene ovvero il riferimento al soggetto esecutore delle opere) implica anche il carattere di attualità della situazione di utilizzazione, escludendo che possa assumere rilevanza la disciplina applicabile all'epoca della progettazione delle opere o al tempo del decreto di esproprio, come sostenuto dall'Autorità d'ambito torinese.

Ne deriva come conseguenza che, anche sotto questo profilo, vanno respinte le eccezioni di



inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva, basate sulla asserita inesistenza di un obbligo di provvedere riferibile alla SMAT o all'ATO 3 Torinese.

9. Con riguardo alla posizione di quest'ultima Autorità, va precisato che la legittimazione in causa si giustifica, in ogni caso, per i possibili profili risarcitori o indennitari che potrebbero derivare dall'esito della vicenda procedimentale e dal contenuto (positivo o negativo, ossia di rifiuto dell'acquisizione del bene immobile) del provvedimento di cui all'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, che dovrà essere adottato da SMAT.

10. Come noto, limiti derivanti dalla natura del potere esercitato sono dettati dal codice del processo amministrativo unicamente con riguardo ai poteri cognitori e decisorii del giudice il quale – per un verso – non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2); e – per altro verso – può esaminare la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, e condannare l'amministrazione alla emanazione del provvedimento richiesto, solo quando si tratti di attività vincolata o se non residuino margini discrezionali riservati all'amministrazione (art. 31, comma 3 e 34, comma 1, lettera c) del c.p.a.).

11. In tale prospettiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto in parte, ossia limitatamente alla condanna di SMAT a provvedere, considerato che l'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001 riserva all'amministrazione ampi margini di discrezionalità per decidere se restituire o acquisire il bene (in termini cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 20 gennaio 2020, n. 2: «*La scelta di acquisire un bene occupato ed utilizzato sine titulo o restituirlo va effettuata esclusivamente dall'Autorità (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all'esito del giudizio di cognizione o del giudizio d'ottemperanza, ai sensi dell'art. 34 o dell'art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità, né il giudice amministrativo né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; pertanto, il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell'Amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., può nominare già in sede di cognizione il commissario ad acta, che provvederà ad esercitare i poteri di cui all'art. 42-bis o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato; qualora, invece, sia invocata solo la tutela (restitutoria e risarcitoria) prevista dal c.c. e non si richiami l'art. 42-bis, il giudice deve pronunciarsi tenuto conto del carattere doveroso della funzione attribuita dall'art. 42-bis all'Amministrazione*»). Pertanto, nell'ambito del rito sul silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di decidere, ad esito libero, nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali, se intraprendere il procedimento per acquisire il bene *ex art. 42-bis* o adottare una diversa soluzione (cioè restituire il bene o contrattare con il privato un accordo di natura transattiva), considerato che nella prima ipotesi confluisce anche la posta relativa all'indennizzo dovuto per



l'acquisizione sanante, come evincibile dal disposto del comma 3 del citato art. 42-*bis* (in tal senso Consiglio di Stato, sezione quarta, 15 aprile 2024, n. 3402; sezione seconda, 28 novembre 2019, n. 8119; in precedenza Adunanza plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2).

12. Il provvedimento dovrà essere assunto da SMAT entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notifica della presente sentenza. Nel caso in cui l'inadempimento perduri oltre il termine giudiziale assegnato, è nominato quale commissario *ad acta* il Prefetto di Torino, o funzionario da lui delegato, il quale – previa istanza della ricorrente – si sostituirà all'amministrazione nell'esercizio del potere di cui all'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, adottando il relativo provvedimento entro 90 (novanta) giorni successivi all'istanza di parte.

13. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza nei confronti di SMAT S.p.a., nei termini di cui al dispositivo. Vanno compensate nei confronti dell'ATO 3 Torinese e del Comune di Carignano, per il ruolo marginale nel procedimento di cui trattasi.

### P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna la società SMAT S.p.a. a provvedere ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se antecedente, dalla notifica.

Nomina, quale commissario *ad acta*, il Prefetto della Provincia di Torino, con facoltà di delega ad altro funzionario, il quale – previa istanza della ricorrente – si sostituirà all'amministrazione nell'esercizio del potere di cui all'art. 42-*bis* del D.P.R. n. 327 del 2001, adottando il relativo provvedimento entro 90 (novanta) giorni successivi all'istanza di parte.

Condanna la SMAT S.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre diritti ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 23 ottobre 2024.

Il Relatore

Giorgio Manca

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

